

3. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.

4. I posti di cui al presente articolo sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all'albo dei medesimi.

ART. 33 - PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI DIVERSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER INSEGNAMENTI DI ARTE APPLICATA

1. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della configurazione delle classi di concorso, nell'ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per qualunque classe di concorso purché l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione. Nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla base di quanto previsto al precedente articolo 4.

2. Il passaggio di cattedra per le classi di concorso comprese nella tabella D (insegnamenti d'arte applicata) allegata al D.M. 39/98 (e successive modifiche) può essere richiesto a condizione che l'aspirante sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi ordinari per esami e titoli a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte;
- frequenza di corso di riconversione di cui all'art. 1 lettera A del D.M. 231/94 conseguente all'utilizzazione disposta sulla base del titolo di studio nella classe di concorso richiesta per passaggio.

3. Il passaggio di ruolo per classi di concorso comprese nella tabella D allegata al D.M. 39/98 e successive modifiche è condizionato al possesso di uno dei requisiti indicati nel comma 1 del presente articolo per il passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.

4. E' consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.vo n. 297/94.

5. E' consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II a quello dei ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti istituiti con la legge 30/7/1973, n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di II grado per sordomuti è prescritto il possesso anche della specializzazione di cui al citato art. 325, del D.L.vo n. 297/94.

6. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a cattedre negli istituti normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo.

7. Le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia richiesta. Detti posti sono gestiti direttamente dagli uffici scolastici territoriali competenti e le graduatorie pubblicate all'albo dei medesimi

8. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate all'ufficio territorialmente competente della provincia dove l'aspirante al passaggio è titolare nel corrente anno scolastico.

ART. 34 MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto previsto dal presente CCNI, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza ubicata nella stessa regione di titolarità che per acquisire la titolarità in diversa regione e conseguente assegnazione al contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in entrambe le ipotesi, la collocazione dell'insegnante nel settore formativo di appartenenza.

B

G. L. C

G. L.

M. R.

U. G.

2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in regione diversa.

3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.

4. Ferma restando l'assegnazione all'istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi,

II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,

III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione,

IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,

V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.

All'interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuati sui posti d'organico così come definiti dall'art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell'anno di riferimento e fatto salvo l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale docente di cui al presente contratto.

6. In ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere riconosciute per quanto compatibili le precedenza previste dall'art. 13 del presente contratto. Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto.

7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall'Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. Detta graduatoria ha infatti la funzione di individuare il personale in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03.

8. Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per l'anno scolastico 2016/17 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012/2013 o 2013/2014 o 2014/2015.

10/11/15
L. R.
G. R.
G. R.
G. R.
G. R.